



AS 1465

Conversione in legge del decreto legge 24 aprile 2014 recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale

EMENDAMENTO
Articolo 48
(Edilizia scolastica)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

“1. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14-*bis* è inserito il seguente:

“14-ter. Per gli anni 2014 e 2015, nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dai comuni e dalle province per interventi di edilizia scolastica. L'esclusione opera nel limite massimo di 125 milioni di euro per i comuni e 125 milioni di euro per le province, per ciascuno degli anni 2014 e 2015. I comuni e le province beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro il 15 giugno 2014.”.

Ipotesi di copertura:

All'articolo 50 comma 1 sostituire le parole “200 milioni” con le parole “328 milioni”; sostituire le parole “300 milioni” con le parole “428 milioni” .

MOTIVAZIONI

L'articolo 48 prevede, attualmente per i soli comuni, l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese destinate ad interventi di edilizia scolastica per 122 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015, mentre nulla viene detto rispetto alle province e alla edilizia scolastica di loro pertinenza e cioè oltre 5000 edifici scolastici di secondo grado, cui fanno riferimento 2,5 milioni di studenti.

E' quanto meno opportuno integrare tale esclusione dal patto anche con le spese sostenute dalle Province per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici di secondo grado. Una tale differenziazione, altrimenti, ingenererebbe una priorità – rispetto alla sicurezza delle scuole – tra classi di studenti.